

Italgas, va al giudice ordinario la querelle con il Comune di Andria

Sul nodo dei costi di località riferiti al 2014. Intanto, in vista possibile riscatto per alcuni asset nel Comune di Lonato del Garda

Va la giudice ordinario una parte dell'ampia e complessa querelle tra Italgas e il Comune di Andria.

Nello specifico, il rinvio è stato deciso dal Tar Puglia in merito ai costi di località per il 2014 richiesti dall'amministrazione al gestore.

Tali costi, ricorda il Tribunale, "sono una componente della tariffa della distribuzione del gas incassata dal concessionario quale corrispettivo dello svolgimento del servizio pubblico (che il Comune di Andria pretende, una volta incassata dal concessionario, debba essere trasferita al proprietario dell'impianto che sarebbe, nel caso di specie, lo stesso Comune, a decorrere dall'1.1.2006)".

Rifacendosi a un precedente pronunciamento del 2017 della Corte d'Appello di Bari, Sez. II civile "resa nell'ambito di omologa controversia", il Tar ha dichiarato la competenza del giudice ordinario.

Intanto, il Tar di Brescia si è pronunciato sul ricorso avanzato da Italgas contro il Comune di Lonato del Garda per la restituzione della cabina Remi e del feeder di alimentazione dell'impianto di distribuzione, costituenti parte di un sistema interconnesso tra i Comuni di Lonato del Garda, Desenzano del Garda, Sirmione, Padenghe sul Garda e Soiano del Lago.

Accogliendo solo parzialmente le richieste della società, il Tribunale ha imposto all'amministrazione comunale di effettuare la scelta tra la restituzione della cabina Remi e del Feeder di alimentazione (con realizzazione a proprie spese di nuove infrastrutture indipendenti) e il completamento del riscatto, "previa interlocuzione con gli altri Comuni interessati".

I giudici hanno individuato il valore in 45.338,41€ per ogni anno o frazione di anno tra il 23 febbraio 2005 e la data di riscatto, più gli interessi legali (nell'ipotesi di 16 anni l'importo sarebbe intorno ai 725 mila € più interessi).

Italgas chiedeva 1,596 mln €, come stimati da un precedente arbitrato. Per il Tar tale stima "non è però utilizzabile, trattandosi di un valore riferito alla data del 31 dicembre 2003", mentre "la perdita della proprietà si verifica solo con il completamento del riscatto, ossia al presente, quando il valore dei beni è ormai quasi azzerato a causa del tempo trascorso", con "un arricchimento non giustificabile a vantaggio della ricorrente".

D'altra parte, aggiunge il Tar, "non sarebbe corretto far gravare solo sulla ricorrente il rischio del deprezzamento degli impianti nell'intervallo temporale necessario a chiarire le condizioni per completare il riscatto". In via equitativa, il valore "può dunque essere calcolato moltiplicando il valore medio annuo indicato dalla ricorrente (€ 45.338,41) per il numero di anni (o frazioni di anno) tra la perdita della disponibilità degli impianti (23 febbraio 2005) e il completamento del riscatto".